



Consorzio Universitario Piceno
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINA N. 52 DEL 26/09/2019

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, adeguamento, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno - CIG: ZCD29621BF

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO – ISTITUZIONALE
Arch. Alessandra Bovara

DATO ATTO:

- della competenza della scrivente ad assumere il presente atto in forza del Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e della vigente normativa;
- che non esiste conflitto d'interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

VISTO il documento istruttorio relativo all'oggetto, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;

VERIFICATO e APPROVATO il contenuto del documento istruttorio;

RICHIAMATI il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e 2020/2022;

RITENUTO indispensabile assicurare al Consorzio la continuità alle azioni di supporto all'Area Istituzionale dell'Ente e agli Organi statutari del Consorzio in ragione della mission dell'Ente così come formulata nell'art. 2 della carta statutaria, con particolare riferimento alle attività di comunicazione, alla progettazione e realizzazione grafica del materiale promozionale e alla gestione e coordinamento dei profili social del Consorzio, compresi la creazione e l'aggiornamento dei contenuti, l'adeguamento, gestione e popolamento sito internet, mediante affidamento di servizio esterno della durata di mesi 16 (sedici) con possibile proroga di ulteriori mesi 11 (undici);

VISTO l'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 che dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2011 sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici previsti dall'art. 328 del DPR 207/2010 per l'acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia comunitaria attraverso le modalità dell'ordine diretto di acquisto (OdA), Trattativa diretta o della richiesta di offerta (RdO);

PRESO ATTO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio in argomento, alle quali eventualmente aderire, e che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, "Le amministrazioni pubbliche (...) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motiva urgenza, allo svolgimento di autonome

procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;

VISTI:

- l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 1, c. 450 della l. 296/2006 e ss.mm.ii., prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri analoghi mercati elettronici ;
- gli articoli 107, 109 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 25 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021;

RITENUTO opportuno, stante la connessione tra le attività richieste nella procedura in argomento, individuare un unico operatore per garantire una strategia integrata e coordinata;

RITENUTO di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 in quanto il servizio di cui trattasi è reperibile nell'ambito del bando "Servizi", categorie di abilitazione "servizi di stampa e grafica", "servizi di informazione, comunicazione e marketing" e "servizi per l'information & communication technology";

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010 "*al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)....*" che nel caso in specie è il seguente: CIG: ZCD29621BF;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di supportare il Consorzio nelle attività di comunicazione e grafica previste per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente;
- l'oggetto del contratto riguarda il servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, adeguamento, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno;
- le specifiche tecniche e i tempi di svolgimento sono contenuti nel documento denominato "Capitolato tecnico" allegato alla presente;
- il contratto sarà stipulato a corpo e in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente.
- il contraente verrà selezionato, sulla base del prezzo più basso offerto da intendersi come massimo sconto percentuale rispetto all'importo massimo contrattuale stimato dalla stazione appaltante;

ATTESO che l'importo massimo stimato per il presente servizio è di Euro 10.850,00 (euro diecimilaottocentocinquanta/00) IVA esclusa per i primi 16 mesi, e di ulteriori Euro 7.460,00 (Euro settemilaquattrocentosessanta/00) IVA esclusa per l'eventuale proroga di 11 mesi;

RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di preventivi direttamente dalla piattaforma MEPA mediante lo strumento della RDO;

DATO ATTO che, in applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti sancito dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016, sono stati invitati gli operatori economici Ski Design Srl P.IVA: 02339010445 e Webeing.net P.IVA: 02109410445, iscritti alle categorie di abilitazione MEPA di interesse;

DATO ATTO che a seguito di indagine esplorativa effettuata tramite RDO MEPA volta ad individuare il miglior preventivo di spesa, da intendersi come quello caratterizzato dal massimo ribasso percentuale all'importo massimo contrattuale stimato dalla stazione appaltante, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto sono pervenute n. 2 offerte di seguito indicate:

Concorrente	Offerta Economica
Ski Design Srl P.IVA: 02339010445	20,00 Punti percentuale
Webeing.net P.IVA: 02109410445	8,75 Punti percentuale

PRESO ATTO che il maggior sconto percentuale viene offerto dalla ditta Ski Design Srl;

RITENUTO:

- di considerare lo sconto proposto dal sopracitato operatore economico congruo in rapporto alla qualità della prestazione;
- di affidare il servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, adeguamento, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno, di durata n. 16 mesi con possibilità di eventuale proroga di n. 11 mesi, a decorrere dalla data di avvio dell'attività formalizzata attraverso un verbale congiuntamente formato dalle parti, all'operatore economico Ski Design Srl P.IVA: 02339010445 con sede legale in Corso Mazzini n. 216 - Ascoli Piceno (AP) che ha offerto uno sconto del 20,00% rispetto all'importo massimo stimato dall'Amministrazione, rendendosi quindi disponibile ad eseguire l'appalto al prezzo di Euro 8.680,00 IVA di legge esclusa;

DATO ATTO che il suddetto operatore ha dichiarato tramite DGUE di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs n.50/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità con quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

- 1) di affidare alla ditta Ski Design Srl P.IVA: 02339010445 con sede legale in Corso Mazzini n. 216 - Ascoli Piceno (AP) il Servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, adeguamento, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno della durata di 16 mesi, per l'importo di Euro 8.680,00 IVA di legge esclusa;
- 2) di valutare con successivo atto alla scadenza del periodo contrattuale di n. 16 mesi la possibilità di eventuale proroga di n. 11 da concedere alle medesime condizioni per l'importo di Euro 5.968,00 IVA di legge esclusa;
- 3) di dare atto che il contratto decorrerà dalla data di avvio dell'attività formalizzata attraverso un verbale congiuntamente firmato dalle parti;
- 4) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico affidatario a titolo di costi della sicurezza;

- 5) di impegnare la spesa derivante dal presente procedimento pari a Euro 10.589,60 come da seguente prospetto:
- a. sul bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019:
 - Euro 3.545,00 sul capitolo di spesa n. 410 denominato Comunicazione istituzionale
 - b. sul bilancio di previsione 2019-2021, anno 2020:
 - Euro 7.044,60 sul capitolo di spesa n. 410 denominato Comunicazione istituzionale
- 6) di incaricare l'ufficio finanziario al pagamento del servizio a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento di ciascuna fattura elettronica da presentare a completamento di ciascun periodo di attività e conforme al seguente dettaglio:

Importo totale Euro 8.680,00 oltre IVA al 22% relativo al periodo contrattuale di durata n. 16 mesi		
Periodo di attività (durata)	Importo %	Importo IVA esclusa
primo (bimestre)	16,73%	Euro 1.452,16
secondo (bimestre)	16,73%	Euro 1.452,16
terzo (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
quarto (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
quinto (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
sesto (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
settimo (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
ottavo (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
TOTALE	100%	Euro 8.680,00

- 7) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la dr.ssa Roberta Giorgi, Responsabile del Servizio Università, Orientamento, Comunicazione ed Elaborazione dati ;
- 8) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;
- 9) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
- all'Amministrazione;
 - al Responsabile finanziario
 - al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati;
 - al Responsabile area acquisti telematici;

Ascoli Piceno, 26/09/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO –
ISTITUZIONALE
F.to Arch. Alessandra Bovara

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RICHIAMATI il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e 2020/2022;

RITENUTO indispensabile assicurare al Consorzio la continuità alle azioni di supporto all'Area Istituzionale dell'Ente e agli Organi statutari del Consorzio in ragione della mission dell'Ente così come formulata nell'art. 2 della carta statutaria, con particolare riferimento alle attività di comunicazione, alla progettazione e realizzazione grafica del materiale promozionale e alla gestione e coordinamento dei profili social del Consorzio, compresi la creazione e l'aggiornamento dei contenuti, all'adeguamento, gestione e popolamento sito internet, mediante affidamento di servizio esterno della durata di mesi 16 (sedici) con possibile proroga di ulteriori mesi 11 (undici);

VISTO l'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 che dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2011 sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici previsti dall'art. 328 del DPR 207/2010 per l'acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia comunitaria attraverso le modalità dell'ordine diretto di acquisto (OdA), Trattativa diretta o della richiesta di offerta (RdO);

PRESO ATTO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio in argomento, alle quali eventualmente aderire, e che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, "Le amministrazioni pubbliche (...) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motiva urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

VISTI:

- l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 1, c. 450 della l. 296/2006 e ss.mm.ii., prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri analoghi mercati elettronici ;
- gli articoli 107, 109 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 25 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021;

RITENUTO opportuno, stante la connessione tra le attività richieste nella procedura in argomento, individuare un unico operatore per garantire una strategia integrata e coordinata;

RITENUTO di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 in quanto il servizio di cui trattasi è reperibile nell'ambito del bando "Servizi", categorie di abilitazione "servizi di stampa e grafica", "servizi di informazione, comunicazione e marketing" e "servizi per l'information & communication technology";

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010 "al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)...." che nel caso in specie è il seguente: CIG: ZCD29621BF;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di supportare il Consorzio nelle attività di comunicazione e grafica previste per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente;
- l'oggetto del contratto riguarda il servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, adeguamento, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno;
- le specifiche tecniche e i tempi di svolgimento sono contenuti nel documento denominato "Capitolato tecnico" allegato alla presente;
- il contratto sarà stipulato a corpo e in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente.
- il contraente verrà selezionato, sulla base del prezzo più basso offerto da intendersi come massimo sconto percentuale rispetto all'importo massimo contrattuale stimato dalla stazione appaltante;

ATTESO che l'importo massimo stimato per il presente servizio è di Euro 10.850,00 (euro diecimilaottocentocinquanta/00) IVA esclusa per i primi 16 mesi, e di ulteriori Euro 7.460,00 (Euro settemilaquattrocentosessanta/00) IVA esclusa per l'eventuale proroga di 11 mesi;

RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di preventivi direttamente dalla piattaforma MEPA mediante lo strumento della RDO;

DATO ATTO che, in applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti sancito dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016, sono stati invitati gli operatori economici Ski Design Srl P.IVA: 02339010445 e Webeing.net P.IVA: 02109410445, iscritti alle categorie di abilitazione MEPA di interesse;

DATO ATTO che a seguito di indagine esplorativa effettuata tramite RDO MEPA volta ad individuare il miglior preventivo di spesa, da intendersi come quello caratterizzato dal massimo ribasso percentuale all'importo massimo contrattuale stimato dalla stazione appaltante, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto sono pervenute n. 2 offerte di seguito indicate:

Concorrente	Offerta Economica
Ski Design Srl P.IVA: 02339010445	20,00 Punti percentuale
Webeing.net P.IVA: 02109410445	8,75 Punti percentuale

PRESO ATTO che il maggior sconto percentuale viene offerto dalla ditta Ski Design Srl;

RITENUTO:

- di considerare lo sconto proposto dal sopracitato operatore economico congruo in rapporto alla qualità della prestazione;
- di affidare il servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, adeguamento, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno, di durata n. 16 mesi e possibilità di eventuale proroga di n. 11 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'attività formalizzata attraverso un verbale congiuntamente

formato dalle parti, all'operatore economico Ski Design Srl P.IVA: 02339010445 con sede legale in Corso Mazzini n. 216 - Ascoli Piceno (AP) che ha offerto uno sconto del 20,00% rispetto all'importo massimo stimato dall'Amministrazione rendendosi quindi disponibile ad eseguire l'appalto al prezzo di Euro 8.680,00 IVA di legge esclusa;

DATO ATTO che il suddetto operatore ha dichiarato tramite DGUE di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs n.50/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità con quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000.

PROPONE

- 1) di affidare alla ditta Ski Design Srl P.IVA: 02339010445 con sede legale in Corso Mazzini n. 216 - Ascoli Piceno (AP) il Servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, adeguamento, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno della durata di 16 mesi, per l'importo di Euro 8.680,00 IVA di legge esclusa;
- 2) di valutare con successivo atto alla scadenza del periodo contrattuale di n. 16 mesi la possibilità di eventuale proroga di n. 11 da concedere alle medesime condizioni per l'importo di Euro 5.968,00 IVA di legge esclusa;
- 3) di dare atto che il contratto decorrerà dalla data di avvio dell'attività formalizzata attraverso un verbale congiuntamente firmato dalle parti;
- 4) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico affidatario a titolo di costi della sicurezza;
- 5) di impegnare la spesa derivante dal presente procedimento pari a Euro 10.589,60 come da seguente prospetto:
 - a. sul bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019:
 - Euro 3.545,00 sul capitolo di spesa n. 410 denominato Comunicazione istituzionale
 - b. sul bilancio di previsione 2019-2021, anno 2020:
 - Euro 7.044,60 sul capitolo di spesa n. 410 denominato Comunicazione istituzionale
- 6) di incaricare l'ufficio finanziario al pagamento del servizio a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento di ciascuna fattura elettronica da presentare a completamento di ciascun periodo di attività e conforme al seguente dettaglio:

Importo totale Euro 8.680,00 oltre IVA al 22% relativo al periodo contrattuale di durata n. 16 mesi		
Periodo di attività (durata)	Importo %	Importo IVA esclusa
primo (bimestre)	16,73%	Euro 1.452,16
secondo (bimestre)	16,73%	Euro 1.452,16
terzo (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
quarto (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
quinto (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
sesto (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
settimo (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
ottavo (bimestre)	11,09%	Euro 962,61
TOTALE	100%	Euro 8.680,00

- 7) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;

- 8) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
- all'Amministrazione;
 - al Responsabile finanziario
 - al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati;
 - al Responsabile area acquisti telematici;

Ascoli Piceno, 26/09/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dr.ssa Roberta Giorgi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo n. 410 denominato Comunicazione istituzionale del Bilancio di Previsione 2019-2021, anno 2019 e anno 2020

Ascoli Piceno, 26/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maddalena De Marcis

ESECUTIVITÀ

La presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ascoli Piceno, 26/09/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-
ISTITUZIONALE
F.to Arch. Alessandra Bovara

All. A.

CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA RICHIESTA ESPLORATIVA DI PREVENTIVI PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, CONSULENZA IN COMUNICAZIONE, ADEGUAMENTO, GESTIONE E POPOLAMENTO SITO INTERNET E GESTIONE SOCIAL MEDIA A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO.

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento ha per oggetto il servizio di:

- progettazione grafica
- consulenza in comunicazione
- adeguamento, gestione e popolamento sito internet
- gestione social media

a favore del Consorzio Universitario Piceno (di seguito anche Consorzio) di durata 16 mesi con possibile proroga di ulteriori 11 mesi, specificato nel Dettaglio tecnico di cui all'All. A che del presente capitolato rappresenta parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - PROPRIETÀ DELLA FORNITURA

Con la sottoscrizione del contratto e il pagamento del servizio il Consorzio acquisisce la proprietà di quanto oggetto del presente capitolato, compresi tutti gli elaborati grafici oggetto di stampa o divulgazione. L'affidatario dovrà garantire la fornitura di tutti i file grafici in formato aperto, che resteranno di proprietà del Consorzio.

ART. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO

Il valore del contratto è stimato in complessivi Euro 10.850,00 (Euro diecimilaottocentocinquanta/00), al netto dello sconto offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%.

In riferimento all'eventuale proroga di 11 mesi il valore contrattuale è stimato in ulteriori complessivi Euro 7.460,00 (Euro settemilaquattrocentosessanta/00), al netto dello sconto offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto (esclusa l'eventuale opzione) è di 16 mesi. Il termine decorre dalla data di avvio dell'esecuzione, presumibilmente entro il mese di settembre 2019.

Art. 4.1 - Opzione

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto alle medesime condizioni per una ulteriore durata di 11 mesi.

ART. 5- STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica-mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA AFFIDATARIA

1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima puntualità, cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.
2. L'operatore economico dovrà assumere, senza ulteriori oneri a carico del Consorzio, gli obblighi relativi alla Responsabilità del trattamento dei dati (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) in relazione alle attività del presente capitolato per conto del titolare che è il Consorzio, sottoscrivendo apposita accettazione di conferimento del ruolo suddetto.

3. L'operatore economico dovrà svolgere il servizio secondo le tempistiche descritte nel capitolato, dove precisate, o secondo le indicazioni del Consorzio. Nell'esecuzione dell'appalto si richiede prioritariamente di eseguire le attività di adeguamento del sito di cui al punto 4. ADEGUAMENTO, GESTIONE E POPOLAMENTO SITO INTERNET del Dettaglio tecnico di cui all'Al. A, osservando l'obbligo di produrre con cadenza quadrimestrale a decorrere dalla fine del primo quadrimestre di attività un'attestazione di conformità del sito alle normative vigenti. In caso di proroga l'ultima attestazione verrà prodotta allo scadere dell'ultimo trimestre di attività.
4. L'operatore economico dovrà garantire la continuità del servizio per tutto il periodo contrattuale, attenendosi alle tempistiche e modalità di temporanea sospensione dell'attività nel periodo estivo stabilite dal Consorzio.
5. L'operatore economico dovrà partecipare a riunioni periodiche (mediamente una ogni bimestre) e garantire la presenza di un operatore negli eventi promossi dal Consorzio, necessaria anche alla produzione di scatti fotografici finalizzati alla redazione della comunicazione social.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura elettronica verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale e previa acquisizione del Documento Unico di regolarità Contributiva.

La presentazione delle fatture, da presentare a completamento di ciascun periodo di attività, dovrà rispettare una cadenza bimestrale secondo gli importi indicati allo schema seguente:

Periodo di attività (durata)	Importo %*
primo (bimestre)	16,73%
secondo (bimestre)	16,73%
terzo (bimestre)	11,09%
quarto (bimestre)	11,09%
quinto (bimestre)	11,09%
sesto (bimestre)	11,09%
settimo (bimestre)	11,09%
ottavo (bimestre)	11,09%
TOTALE	100%

* da calcolare sul valore del contratto

In caso di proroga del contratto di ulteriori 11 mesi la presentazione delle fatture, da presentare a completamento di ciascun periodo di attività, dovrà rispettare la cadenza e gli importi indicati allo schema seguente:

Periodo di attività (durata)	Importo %**
primo (bimestre)	18,18%
secondo (bimestre)	18,18%
terzo (bimestre)	18,18%
quarto (bimestre)	18,18%
quinto (bimestre)	18,18%
sesto (mese)	9,09%
TOTALE	100%

** da calcolare sul valore contrattuale riferito alla proroga

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:
 - a. Obbligo dell'operatore economico di comunicare il numero di c/c bancario dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente capitolato.
 - b. Obbligo dell'operatore economico di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1.
 - c. Obbligo per il Consorzio di comunicare all'operatore economico il CIG (codice identificativo di gara).
2. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'operatore economico, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. Il Consorzio sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura.
2. Il Consorzio agirà in via di rivalsa verso l'operatore economico, qualora i danni di cui al precedente comma 2 siano ascrivibili ad inadempimenti dell'operatore economico stesso, riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, del contratto di appalto ed ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente.
3. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'operatore economico sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Consorzio si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'operatore economico possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'operatore economico stesso di tutte le disposizioni contenute nel capitolato.
2. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto, ed alle altre disposizioni di legge nelle materie oggetto del presente fornitura, quali (in via esemplificativa e non esaustiva) in materia di pubblici appalti e disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e lavoro nell'Impresa, dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le irregolarità rilevate.
3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'operatore economico dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 11 - PENALI

1. Fatto salvo ogni risarcimento di danni a favore del Consorzio, l'operatore economico sarà comunque soggetto, per l'inottemperanza alle prescrizioni del presente capitolato e del successivo contratto, nell'adempimento delle prestazioni ivi previste, alla contestazione delle infrazioni commesse.
2. L'infrazione dovrà essere contestata via PEC da parte del Consorzio, ai fini dell'applicazione della penale, entro 15 giorni solari dal fatto cui si riferiscono. All'operatore economico è concesso un ulteriore termine di 5 giorni solari per controdedurre via PEC.
3. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore ad insindacabile giudizio del Consorzio, saranno applicate le penali dettagliate nel presente articolo.
4. Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma 3, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni eventualmente patiti dal Consorzio, per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti dal presente capitolato e dal contratto, l'operatore economico sarà tenuta al pagamento di una penalità giornaliera dello 0,3 per 1000, dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
5. In caso di risoluzione del contratto, oltre agli ulteriori danni subiti dal Consorzio, saranno posti a carico dell'operatore economico affidatario i maggiori costi eventuali della nuova fornitura di cui dovrà farsi carico il Consorzio nei confronti di una nuova Ditta.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1. L'operatore economico affidatario sarà comunque responsabile verso il Consorzio di qualsiasi danno o pregiudizio riveniente direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Tra tali danni e pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni di legge che il Consorzio dovesse essere chiamato a corrispondere in relazione ad inadempimenti delle prestazioni oggetto del presente capitolato, del contratto.
3. L'operatore economico dovrà inoltre indicare un proprio responsabile, a cui sia riferibile l'esattezza e la correttezza degli adempimenti delle prestazioni fornite al Consorzio.
4. Il verificarsi di tre inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Consorzio, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare, e comunque nel rispetto di ogni singola scadenza prevista dal servizio svolto, costituiranno uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.
5. Si applicano i termini previsti dall'art.14 precedente in materia di contestazioni e controdeduzioni, nonché le penali ivi previste, oltre alla risoluzione del contratto come appena precisato.
6. Dovrà inoltre essere risarcito a favore del Consorzio, ogni danno subito a causa degli inesatti adempimenti di cui sopra, oltre alle spese inclusi i maggiori eventuali costi della nuova fornitura di cui dovrà farsi carico il Consorzio nei confronti di una nuovo operatore economico, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE.

1. Oltre che negli altri casi previsti dal presente capitolato e dal successivo contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile tramite PEC ed alla revoca dell'affidamento in caso di:
 - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per l'abilitazione al MEPA;
 - b) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute del lavoratore di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) subappalto o cessione anche parziale del contratto;
 - d) nei casi specificamente previsti dal D.lgs 50/2016 s.m.i.;
 - e) nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - f) mancato rispetto degli obblighi, dei termini di pagamento e delle scadenze di legge di cui al capitolato;
 - g) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico affidatario nel corso della procedura;
 - h) rifiuto di permettere al Consorzio i controlli sul corretto operato dell'operatore economico previsti dal presente capitolato o da altre norme di legge o regolamentari;
 - i) gravi e reiterati inadempimenti e inottemperanze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia, in particolare a seguito di inadempienze contrattuali dell'operatore economico cui siano conseguiti o possano conseguire danni al Consorzio, utenti o terzi.
2. In caso di inadempimento contrattuale dell'operatore economico, cui consegua la risoluzione del contratto, il Consorzio svolgerà il servizio di cui al presente capitolato, rivolgendosi ad altro operatore economico in possesso dei necessari requisiti.
3. La risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile, non pregiudica in ogni caso il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'operatore economico.

ART. 14- SUBAPPALTO

È vietato subappaltare il servizio dopo la sua assunzione. La violazione di tale divieto comporterà la immediata risoluzione del contratto fatti salvi ulteriori danni da risarcire a favore del Consorzio.

ART. 15- PRETESE DI TERZI

L'operatore economico sarà chiamato a rispondere dei danni accertati ed ad esso imputabili.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'operatore economico dovrà assumere gli oneri relativi alla Responsabilità del trattamento dei dati (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) per conto del titolare che è il Consorzio, sottoscrivendo apposita accettazione di conferimento del ruolo suddetto.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs 10/08/2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente capitolato tecnico.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni previste via PEC dal capitolato, dovranno essere inviate all'indirizzo cup@postcert.it del Consorzio.
2. L'operatore economico al momento della stipula del contratto dovrà indicare al Consorzio la PEC da utilizzarsi per le comunicazioni suddette ed il nominativo del referente della Azienda, a cui fare riferimento per lo svolgimento del presente appalto.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dr.ssa Roberta Giorgi